

REGNO D' ITALIA.

Legnarello li ~~25~~^{1. Dicembre} 1807.

LA COMMISSIONE DEL CANTONE IV.,

e per essa

IL CANCELLIERE CANTONALE

Alla Municipalità di *Legnano con Legnarello*

Dalle annesse Istruzioni Ministeriali si rileva l' importanza , che subito sia aperto il Registro de' Giovani , che formar devono la prima Classe della Coscrizione del 1808. per quindi trasmettere a questa Commissione lo Stato de' medesimi secondo l' unita Modula per il giorno 5. Dicembre p. v. indeffettibilmente .

A tale effetto farà pubblicare immantinenti l' avviso al pubblico , che si unisce qui pure , con avvertenza , che dovrà essere firmato dal Sig. Sindaco , o da chi ne fa le veci .

Dovrà invitarsi il Parroco a compilare lo Stato de' Coscritti , giusta il prescritto dal §. XV. delle mentovate Istruzioni , dirigendo allo stesso la compiegata lettera da firmarsi come sopra , che servirà di direzione al Medesimo .

Attesa l' angustia del tempo si raccomanda alla Municipalità di impiegare tutta l' attività possibile , e di raddoppiare il proprio zelo , e la maggior energia onde l' operazione possa progredire , e perfezionarsi nei termini prefiniti dalle citate Istruzioni .

Sono con distinta stima .

De Giovanni Cancell.

REGNO D'ITALIA.

Milano 6. Febbrajo 1807.

IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
ALLE MUNICIPALITA'
DELL' STESSO DIPARTIMENTO.

Colla mia Circolare del primo Dicembre dello scorso 1806 sotto il numero 13404 ho ordinato la compilazione in ogni Comune delle Liste di Coscrizione pel corrente anno secondo il nuovo Regolamento prescritto da Sua Eccellenza il Sig. Ministro della Guerra nell'ivi annessa enciclica 29 Novembre detto anno 1806.

Ora si deve procedere sul materiale delle Liste medesime all'operazione della Leva. Il Ministeriale Regolamento che vi compiego deve essere la guida per condurvi al disimpegno delle operazioni Superiormente a voi affidate.

Gli articoli 3.^o e 4.^o del predetto Regolamento dimostrano abbastanza il modo con cui devonsi formare le due Classi, sulle quali avrà luogo la Leva, e compilare le Liste parziali per ciascuna delle dette due Classi.

A maggiore dilucidazione di ciò che viene esposto al § 4.^o dell' articolo 3.^o gioverà farvi conoscere che quando in una o più Comuni riunite accada che il contingente assegnato sia di numero dispari, ritenuto che la Leva deve eseguirsi per giusta metà sia per l'Armata attiva, che per la Riserva, tanto sulla prima Classe, quanto sulla seconda composta dalle ultime quattro Classi, per l'Armata attiva, la prima Classe somministrerà la metà, più il numero dispari, ossia il numero che sopravanza; per la Riserva all'incontro la seconda Classe somministrerà oltre la metà il numero dispari.

Le Liste suddette compilate colla prescritta regolarità dovranno essere da voi ultimate pel giorno 15 andante Febbrajo, e pel successivo giorno 16 dovrete averle rimesse alla Commissione di Leva del vostro Cantone, e per essa al Cancelliere Cantonale.

All'istante poi che dal Sig. Vice Prefetto del vostro Distretto sarà pubblicato l'affisso indicato al § 3.^o dell' articolo 6.^o del succitato Regolamento vi farete solleciti di eseguire tuttociò che a voi incumbe a termini dello stesso articolo.

In generale sarà vostra cura di assumere in esatto, e serio esame l' intiero Regolamento suddetto, affinchè nulla sfugga alla vostra cognizione di quanto importa che voi eseguiate.

Siccome è giusto che ciascuno non ignori quanto nel Regolamento viene prescritto, così sarà necessario ch' esso venga fatto conoscere a chiunque bramasce di esserne istruito, segnatamente per il pericolo, in cui incorrerebbero i Coscritti, che avessero dei titoli di eccettuazione, o di esenzione della Leva, di essere privati del favore che la Legge loro accorda.

E per agevolare vieppiù la notizia del detto Regolamento invito i rispettivi Parrochi a renderlo manifesto nel primo giorno Festivo nell' ora del maggior concorso del Popolo alla Chiesa, al quale effetto voi lo comunicherete al Parroco o Parrochi del vostro Comune.

Mi riservo a spedirvi col primo ordinario il vostro contingente nella quale occasione admitterò altresì, nel caso in cui si richieda l'unione di più Comuni, quella in cui dovranno adunarsi i Coscritti per la fissazione del loro rango a termini del disposto coll' art. 24.

Intanto non posso che caldamente eccitare lo zelo di tutte le Municipalità perchè un' operazione che riguarda la difesa dello Stato, e che sommamente interessa le provvide visite del Sovrano sia adempiuta con tutta quella sollecitudine, e regolarità che esige l' importanza della cosa, e che si raccomanda energicamente dalle Superiori Autorità.

Ho il piacere di salutarvi con distinta stima

LONGO.

MINOJA Segr. Generale.

Num.

REGNO D'ITALIA.

Legnarello li 14. Dicembre 1806.

IL CANCELLIERE CENSUARIO

DEL CANTONE IV. DI GALLARATE

Alla Municipalità di Legnano con Legnarello

L'unità Circolare del primo corrente mese N. 13404. Sez. II., emanata dal Sig. Prefetto Dipartimentale in correlazione delle Ministeriali disposizioni, prescrive una nuova compilazione delle Liste Coscrizionarie per l'andante anno, per cui le rassegno l'occorrente numero di Tabelle, invitandola ad occuparsi senz'indugio per dare la corrispondente esecuzione; al qual'effetto le ritorno la Lista colli ricapiti ad essa uniti dell'andante anno.

Dal conosciuto di Lei zelo, ed attività mi comprometto la più pronta, ed esatta esecuzione, onde abilitarmi a potere pure io per il presinito tempo corrispondere alli Superiori ordini.

Emergendole qualche difficoltà nell'esecuzione, sarà espeditivo, che si porti in quest'Ufficio un di Lei Delegato, assicurandola, che non mancherò dal canto mio di prestarle ogni possibile assistenza, e cooperazione.

Ho il piacere di protestarle li sentimenti della mia stima.

De Giovanni Cancell. e Segr.

La Circol. Sopracitata fu già rimessa

REGNO D'ITALIA.

Aggiornamento di Milano 1 Dicembre 1806.

THE MIRABILIO DE PELLA GUEVARA

IL PREFETTO

comitato del dipartimento d'olona

**AI SIGNORI VICE-PREFETTI, ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI,
ED AI CANCELLIERI CANTONALI.**

Nuove Ministeriali disposizioni prescrivono nuova compilazione delle Liste Co-
scrizionarie in ogni Comune. Esse sono contenute nel Decreto di S. E. il Sig. Mi-
nistro dell' G. .

Mi affretto a diramarle tanto ai Signori Vice-Prefetti, e Cancellieri Cantonali, quanto alle Municipalità del Dipartimento per la pronta, ed esatta conforme esecuzione in quella parte, che può risguardare ciascuno.

L'attività, e lo zelo de' Signori Vice-Prefetti mi rassicura, ch'essi non ometteranno
mezzo alcuno perchè la Superiore prescrizione ottenga un felice risultato.

La diligenza delle singole Municipalità mi lusinga, che il riassunto delle relative loro operazioni mi perverrà nel tempo, e nel modo superiormente ingiunto.

Raccomando poi ai Signori Cancellieri di prestare vigilanza, ed assistenza, segnatamente alle Amministrazioni delle Comuni di terza Classe, perchè l'opera sia eseguita con precisione e sollecitudine.

In attenzione che mi si accusi la ricevuta della presente ho il piacere di dichiararmi con distinta stima.

Per il Sig. Prefetto assente **MINOJA** Segretario Generale.

MINOJA Secretario Generale.

Copia di Lettera di S. E. il Sig. Ministro della Guerra.

Oggetto

REGNO D'ITALIA.

Milano 29 Novembre 1806.

Direzione
della
Coscrizio-
ne
N. 23102.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

AL SIG. PREFETTO DIPARTIMENTALE D'OLONA.

Milano

L'esame delle Liste di Coscrizione degli anni decorsi ha dovuto convincermi della poca, e forse nessuna diligenza con cui furono generalmente compilate. La maggior parte di tali Liste non offrono che un ammasso di nomi d'Individui per lo più senza indicazione dell'epoca del luogo di nascita, del domicilio, della professione degl'Individui stessi, nè della loro rendita, e del loro stato di unità, o di matrimonio. Quindi derivano le infinite difficoltà che s'incontrano nell'esecuzione delle leve, e la inutilità di molte perquisizioni della Gendarmeria, o altra forza armata, mancando le necessarie indicazioni per riconoscere gli Individui richiesti, per molti de' quali, si verifica poi o che morirono sin dall'infanzia, o che non sono soggetti alla Coscrizione.

Ora che in esecuzione della Legge si stanno in tutto il Regno compilando le nuove Liste per l'incominciato anno Coscrizionario, e d'ubò d'inculcare alle Amministrazioni Municipali la massima diligenza, ed attenzione nell'adempimento di quanto loro incumbe, e metterle in avvertenza degli errori, ed omissioni commesse per il passato, onde le evitino nell'attuale operazione.

Ed in primo luogo trovo conveniente, che ogni Amministrazione Municipale, invece di formare una sola Lista di tutti gli Individui del rispettivo Comune dell'età dai 20. ai 25. anni, siccome coll'Articolo 2. delle prime istruzioni fu prescritto, forni cinque Liste distinte corrispondenti alle cinque classi, la prima delle quali comprenda gli Individui, che al primo di Ottobre prossimo passato avevan compiuto il ventesimo anno, e non ancora il ventunesimo, la seconda quelli che alla stessa epoca avevan compiuto il ventunesimo anno, e non ancora il ventiduesimo, e così successivamente.

Ognuna di queste Liste sarà compilata secondo il modello I. delle istruzioni sudette, coll'aggiunzione di una colonna indicante la rendita del Coscritto, e dei di lui Genitori; per quelli che espōnessero dei titoli d'infirmità, onde serva di norma nella fissazione delle tasse, nel modo che è preveduto colla mia Circolare 21854.

Gli Individui saranno in queste Liste registrati secondo l'ordine della loro nascita cominciando dal primo nato. I morosi all'iscrizione, lungi dall'essere iscritti in testa della prima Lista saranno anch'essi classificati per ordine di nascita nella Lista cui appartengono per età. Alla colonna delle osservazioni di contro al nome di ogni Individuo, l'Amministrazione Municipale indicherà se il medesimo siasi presentato, se sia assente, da qual epoca, ed ove domiciliato, se altra persona abbia somministrato in di lui vece le notizie necessarie per la di lui iscrizione, se sia detenuto, in qual carcere, da qual epoca, e per qual motivo, se abbia addotto alcuna delle circostanze previste agli Articoli 5. e 14. della Legge 13. Agosto 1802, o all'Articolo 6. del Decreto di S. A. I. dei 25. Luglio prossimo passato, se abbia accusato delle infirmità, o se siasi in esso rilevato evidente deformità. I documenti in prova di ognuna delle dette circostanze, nonché della rendita degl'infirmi, o deformi saranno citati nella colonna relativa. Onde rilevare tutte le suddette notizie, e raccogliere gli analoghi documenti, le Amministrazioni Municipali devono farsi scrupoloso dovere di chiamare i Co-scritti del Comune, anche con pubblico avviso, a presentarsi, e devono inoltre dalle Liste che vengon loro dirette dai Parrochi, e dai registri delle nascite, delle morti, de' matrimoni, de' passaporti, della Guardia Nazionale ec. desumere le circostanze degl'Individui compresi in ognuna di dette Liste.

Queste

Queste Liste così compilate rinarranno presso le rispettive Municipalità: La loro classificazione per Cantone sarà sospesa fino a nuovo ordine; ed ove questa classificazione fosse già fatta, le Liste generali resteran presso le Commissioni Cantonali per avervi ricorso, o richiamarle all'occorrenza, ed intanto avrà luogo la nuova compilazione delle Liste di ogni Comune come è di sopra richiesta. Per il giorno 20. del prossimo entrante Dicembre dovrà ogni Amministrazione Municipale rimettere col mezzo del Vice-Prefetto del Circondario a codesta Prefettura il riassunto numerativo di ogni classe, che dimostri il numero degl'Individui compresi in essa, e la loro divisione in quegli che non si sono presentati all'Iscrizione, che han prodotto titoli d'inabilità, di eccezione, o di posticipazione. Ella, Sig. Prefetto, formerà di ogni classe il riassunto generale e numerativo per tutte le Comuni del Dipartimento, secondo l'unito modello, e lo trasmetterà immediatamente a questo Ministero.

Voglio sperare, Sig. Prefetto, che questo travaglio sia da per ogni dove eseguito con l'esattezza, e precisione che me ne attendo.

Sarà di lei cura il dare le analoghe disposizioni. Incaricherà il Vice-Prefetto a sopravegliare alle operazioni delle Municipalità, ed a prendere le opportune misure, perché le medesime sieno mandate a termine; I Vice-Prefetti stessi ne saranno verso di lei responsabili, siccome ella lo è, Sig. Prefetto, verso il Governo. Sarà poi opportuno ch'ella prevenga anche una volta i Vice-Prefetti e le Municipalità, che le omissioni, e gli errori saranno puniti col rigore che merita l'importanza dell'oggetto, e che saranno perseguitati innanzi ai Tribunali ordinari tutti coloro che dimentichi de' sacri loro doveri verso il Sovrano, e verso i loro Amministratori usassero degli arbitri, e delle ingiustizie.

Si compiacerà, Sig. Prefetto, di accusarmi la ricevuta della presente.

Ho il piacere di salutarla distintamente.

Firmat.=A. CAFFARELLI.

Per copia conforme
CESATI Seg. Capo Sez.

Ms. 308.

La Municipalità Comunale di Legnano

Dalla canonica d' S. Magno
ai S. Oltre 1807.

Per quanto la strettezza di tempo permette
vaglio travagliato allo Stato da' giorni del 1808: dietro ad-
atto ricevuto ieri alle dieci ore di sera. Per verità quando
io avevo preveduto che io solo ~~avrei~~ dovevo dare i buoni
fatto Stato edarli con celerità, non sarei apparecchiato,
studiando alle memorie Parrisi: che farò a buon conto
per rilevare di leggeri gl' individui, e quali cadono nella
ogniente di custodia.

Per quei dati di approssimato, che mancano in
questa modula, prenderò informazione. Quando altri
non me la sospedano, saprò obbligare questo Siglo al
Fiscalare Giacomo Aldini, costituendolo a rispondere per
ogni mancanza, quale che fra, in ordine al prestarsi alle
chiamate: secondo che si ha dalle fiscalari istruzioni.

Quanto a me La Municipalità non ha che di ren-
dermi avvistato per quelle occasioni, nelle quali so detta
prestarmi nei modi della mia pratica di 5. anni.

Per la Municipalità del Borgo io sono, siccome
devo, con rispetto ed affezione

Luigi Giulio Rossi. Parr.

REGNO D'ITALIA.

Legnarello 15^{mo} Luglio 1807.

LA COMMISSIONE DI LEVA

DEL CANTONE IV. DI GALLARATE

DIPARTIMENTO D' OLONA

All' Amministrazione Municipale

di Legnano con Legnarello

Si comunica per copia la seguente Circolare Prefettizia, in vista della quale sarà sollecita codesta Municipalità di eseguire quanto in essa viene prescritto, ed ha piacere di rassegnarsi con distinta stima

BIRIGOZZI Podesta

De Giovanni Cancell e Segr.

N. 8221. = Sez. II. = Regno d'Italia = Milano 19 Giugno

1807. = Il Prefetto del Dipartimento d' Olona = Alle Commissioni Cantonali di Leva dello stesso Dipartimento

Sua Eccellenza il Sig. Ministro della Guerra, cui furono dirette molte domande per certificati d' attuale esistenza dei Fratelli de' Coscritti all' Armata, e dei Supplenti d' altrettanti Requisiti, riflettendo che l' attuale situazione de' Corpi, ed il loro attuale servizio, ritardando le comunicazioni dei cambiamenti, che in essi avvengono, fa sì, che non si possa assicurare l' esistenza di tale, o di tale altro individuo al servizio nel momento in cui viene rilasciato il certificato, ad oggetto che non sieno sospesi gli effetti benefici della Legge verso i

Co-

N. 8089. REGNO D'ITALIA.

Sez. II.

Milano 17. Giugno 1807.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI
DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

Mentre questa Prefettura vede con soddisfazione i felici progressi della Lega tanto attiva, che di riserva, sente con rammarico le molte diserzioni, che vanno frequentemente impoverendo i Corpi, e la poca, o nessuna cura, che alcune Autorità Municipali si prendono per iscoprire, ed arrestare i disertori, che transitano per le loro Comuni, od in alcune quietamente vi dimorano, anco talvolta sotto gli occhi indifferenti delle Autorità stesse, cui dalla Legge, e da tanti successivi Regolamenti è strettamente ingiunto l'obbligo di perseguitarli, e惩戒 alle Autorità Militari.

Tale indolenza, e fors'anco connivenza colpevole di chi dovrebbe darsi tutto l'impegno per impedire la diserzione, è giunta a cognizione del Governo. Egli vedendo il numero de' Coscritti, che abbandonando le loro bandiere, mentre si trovano nel territorio del Regno sfuggono alle indagini del Militare, ne arguisce, che i Podestà, i Sindaci delle Comuni, i Cancellieri del Censo, ed i Segretari delle medesime non prestino la mano, siccome loro incumbe, acciò non si accordi un rifugio, anzi non si nascondino appositamente i Coscritti disertori.

Io non voglio credere nelle Autorità da me dipendenti un tale travvimento, ma se per fatalità vi fosse in esse chi si coprisse d'un tale delitto, conosca oramai il grave rischio a cui espone se medesimo, la propria Comune, ed i Coscritti stessi con sì imprudente, e criminosa condotta. Sappia ognuno che non s'inganna impunemente un Governo paterno sì, ma severo al bisogno, e che qualora i mezzi di dolcezza, e di persuasione non sieno valevoli per indurlo a professare sentimenti più giusti, ed a corrispondere alla confidenza in lui riposta dal Governo medesimo, sarà esso un giorno, e forse prima, che se lo aspetti, la vittima di sua colpevole, e fattale debolezza.

Persuaso che ogni pubblico funzionario, ogni padre di famiglia, ogni buon sudito conoscerà l'importanza di tutto adoprarsi perchè i disertori sieno per ogni dove arrestati, ritenuto altresì, che ogni arresto ha il premio di scudi cinque di Milano, confido, che questa sarà l'ultima mia eccitatoria in tale argomento, e che non avrò lo spiacere di dover denunciare al Governo un solo de' miei amministrati reo di colpa cotanto riprovevole.

In quest'occasione debbo pure parteciparvi per vostra direzione, che S. E. il Sig. Ministro per il Culto vedendo, che non pochi Coscritti si trasferiscono all'estero muniti delle fedi di Battesimo, e di buoni costumi rilasciate dai loro Parrochi, facendole al confine servire di passaporti, ha disposto, che d'ora innanzi i Parrochi stessi non rilascino veruna fede di Battesimo, e di buoni costumi ai giovani nell'età della Coscrizione Militare, senza la previa licenza, e partecipazione alle Autorità Politiche.

Ho il piacere di dichiararmi con distinta stima

LONGO.

GESATI Segr. Capo Sez.

REGNO D' ITALIA.

Legnarello li 18. Aprile 1807.

IL CANCELLIERE

DEL CANTONE IV. DISTRETTO DI GALLARATE

Alla Municipalità di Legnano con Legnarello.

*E*ssendo stata prevenuta la Vice-Prefettura dal Sig. Prefetto di Polizia, che alcuni Militari della Guarnigione di Milano disertando dai loro Corpi si sottraggono alle ricerche della Polizia recandosi per vie meno frequentate di questo Distretto ai confini Svizzeri; la stessa Vice-Prefettura per esecuzione dell'incarico avuto dal detto Vice-Prefetto m' avvisa con sua Circolare N. 453. d' invitare le rispettive Municipalità di questo Cantone a vegliare attentamente nella propria Comune, acciò si ottenga il loro arres' o, scoprendo lo stradale, che può tenersi dai medesimi, dando anche l'opportune disposizioni al bramato intento.

Sarà dunque della premura di cotesta Municipalità di prestarsi per questa sua Comune all'adempimento di quanto viene come sopra prescritto, ed ho il piacere di dichiararle la mia distinta stima.

De Giovanni Cancell.

REGNO D' ITALIA.

Milano 7. Gennajo 1807.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D' OLONA

ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI

Sua Eccellenza il Sig. Ministro della Guerra, cui sono di recente pervenuti rapporti risguardanti la numerosa diserzione, che da qualche tempo si sperimenta ne' Corpi dell'Armata, e segnatamente nel secondo di Fanteria leggiere, e nel quinto di linea situati l'uno in Mantova, e l'altro in Peschiera mi eccita a procurare con ogni mezzo che sia posto un efficace riparo a così grave disordine. L'esperienza ha dimostrato, che la causa di tale inconveniente deriva in gran parte dalla sicurezza in cui sono i colpevoli di rientrare o nella propria, od in alcun'altra Comune del Regno, senzacchè i pubblici Funzionarj si occupino del loro arresto, riconoscendoli contravventori alla Legge.

Da questa trascuranza, e malintesa pietà ne proviene, che la pubblica tranquillità è compromessa, che la forza dell'Armata è indebolita, che gli effetti Militari sono dilapidati, e che le Leggi, e disposizioni in proposito vigenti sono scandalosamente violate, ed infrante.

Rendesi pertanto necessario, che ogni pubblica Autorità si presti con indefessa vigilanza alla persecuzione, e denuncia di qualsivoglia disertore alla forza Armata pel di lui immediato arresto, onde è che confido nello sperimentato zelo delle Amministrazioni Municipali, e di qualunque altro pubblico Funzionario, che compreso dal dovere che la Legge loro impone non ometteranno di tutto porre in opera ciò che crederanno conveniente per lo scoprimento, ed immediata consegna de' Disertori, anco per evitare le pene dalla Legge stessa comminate contro ogni Autorità Pubblica, che si mostrasse indolente in oggetti di cotanta importanza.

Ho il piacere di dichiararmi con distinta stima

LONGO.

MINOJA Segr. Generale.

REGNO D'ITALIA.

N. 1284.
Sext. II.

Milano 31. Gennajo 1807.

IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

AI SIGNORI VICE-PREFETTI, ALLE MUNICIPALITA',
ED AI CANCELLIERI CANTONALI

DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

Sua Eccellenza il Sig. Ministro della Guerra in vista dell'abuso da qualche tempo introdotto, per cui le Autorità, i Funzionarj Pubblici, ed altri Individui ec. si rivolgono direttamente al suo Ministero senza passare per la trafia delle Prefecture rispettive, e che il più delle volte l'oggetto della provvidenza concerne appunto l'Autorità Prefettizia sia direttamente, che indirettamente pei lumi, e credito, che questa deve dare alle rappresentanze, e desiderando che gli affari gli giungano colla possibile voluta legalità, onde provvedere con assentata cognizione, e maturità ha prescritto il seguente regolamento:

D'ora in avanti sarà riguardata come nulla ogni carta, che giunga a quel Ministero, quando gli pervenga per tutt'altro canale, che per quello delle Prefecture, qualora circostanze imperiose non lo dimandino.

Tale Superiore disposizione si rende nota ai Signori Vice-Prefetti, alle Municipalità, ed ai Cancellieri Cantonali per loro direzione, e perchè da ciascuno sia debitamente eseguita, onde non esporsi al pericolo di veder considerate come nulle le rispettive rappresentanze.

Ho il piacere di dichiararmi con distinta stima

L O N G O.

MINOJA Segr. Generale.